



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 765 del 04/08/2020

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 819 DEL 04/08/2020

OGGETTO: Approvazione bando di selezione pubblica per l'assunzione di un Dirigente Tecnico, a tempo pieno e determinato, ex art.110 -comma 1- D.Lgs 267/2000 ed ex art. 69 del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 120 del 16/07/2020, ad oggetto: "Modifica deliberazione di G.C. n. 13 del 23/01/2020 relativa a: "Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale anno 2020-2021-2022", esecutiva come per legge, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, così come riportato nell'allegato schema parte integrante e sostanziale, in essa contenuto, comprensivo delle assunzioni di personale a tempo determinato;

- nella suddetta deliberazione è stato verificato che questo Ente ha rispettato tutte le vigenti prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che ricorrono tutte le condizioni che consentono il reclutamento di personale a tempo determinato, con l'ulteriore precisazione che per effetto dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 25.5.2017, n.75, è stato abrogato l'art.1, comma 219 della Legge 28.12.2015, n.208 che aveva introdotto il vincolo dell'indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015;

- nell'anno 2020, così come riportato nell'allegato schema della succitata deliberazione di G.C. n. 120/2020, è stata prevista, tra l'altro, l'assunzione di 1 Dirigenti Tecnico tramite ex art.110 - comma 1- del D.Lgs. n.267/2000;

- l'attuale struttura organizzativa, approvata con deliberazione di G.C. n. 136 in data 20 giugno 2019 comprende n.5 posti di qualifica dirigenziale, di cui n.2 attualmente vacanti, cui deve aggiungersi l'area della Segreteria Generale;

Richiamata integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 126 in data 30/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile come per legge, con la quale sono state impartite al Dirigente del Settore competente in materia di Personale i necessari indirizzi per l'adozione dei provvedimenti relativi all'assunzione di n. 1 Dirigente Tecnico, a tempo determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica nella succitata qualifica presso il Settore III e stabilendo, altresì, che i requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla selezione da prevedere nel relativo bando di selezione, oltre al Possesso di Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea equivalente secondo il vecchio ordinamento nelle materie oggetto dell'incarico, siano individuati secondo quanto statuito dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs n. 165/2001, che trova diretta applicazione ed integra la disciplina del succitato art. 110, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, a tal fine facendosi proprie le conclusioni cui è addivenuta la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, con la sentenza n. 91/2017, le cui considerazioni sono state confermate dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 70/2017, ha proprio chiarito che *"...il possesso di requisiti culturali adeguati fissati dall'art.19, co.6, d.lgs. n.165 (prima e dopo la novella del d.lgs. n.150) per il conferimento di incarichi dirigenziali è appunto, ad avviso di questa Sezione giurisdizionale, "principio di carattere generale", valevole per ogni ente pubblico, centrale o locale", in coerenza con i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2010, secondo i quali le norme in questione afferiscono a "materia che l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato", per cui è "costituzionalmente legittima, secondo la Consulta, l'immediata e diretta applicazione anche agli ordinamenti locali e regionali della disciplina contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, e dunque, aggiunge questa Sezione, dei precetti sui titoli culturali indefettibili per conferire incarichi dirigenziali..."*

Preso atto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza del 29 maggio 2017, n. 2526 *"anche dopo le modifiche del 2014 le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, mantengono caratteristiche fiduciarie che non consentono di configurarle come veri e propri concorsi pubblici (per cui non è richiesta) la formazione di una graduatoria tra i candidati selezionati". "Tale procedura", continua il Consiglio di Stato, "è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale".*

Considerato, per quanto esposto, di doversi procedere all'indizione della procedura di selezione in attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, per l'assunzione di un Dirigente Tecnico per il periodo di **3 (tre) anni**;

Di precisare, inoltre, che:

- la valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 110, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 e, pertanto, non dà luogo alla formazione di una graduatoria di merito comparativo;

- la scelta finale del candidato resta di competenza del Sindaco, il quale procederà, con atto motivato, alla formale individuazione del candidato prescelto anche sulla scorta degli apprezzamenti espressi, al riguardo, dalla Commissione tecnica di valutazione, come esplicitamente stabilito dall'art. 69, comma 5 del citato Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge n.160 del 07.08.2016, pubblicata sulla G.U. n.194 del 20.08.2016, che testualmente recita: All'art. 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è

inserito il seguente: *"Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"*;

Ritenuto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, doversi approvare l'allegato "Avviso pubblico per la selezione di un Dirigente Tecnico a tempo determinato, ex art.110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed ex art. 69 del vigente Regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e servizi, cui affidare il 3° Settore" per il periodo di 3 (tre) anni, con facoltà di proroga e/o rinnovo sino e non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica, corredato di fac-simile di domanda;

Accertata l'assenza di situazione di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ins. Antonella Mosca

IL DIRIGENTE

Letta e condivisa la su esposta relazione del responsabile dell'ufficio personale;

Accertata l'assenza di situazione di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 3 del 06/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2020 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2020 -2022;

Visto l'art. 107 - D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario provvedere al riguardo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 120 in data 16/07/2020 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n.136 in data 20.06.2019 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

Visto l'art. 45, comma 8, del vigente statuto comunale nel quale si prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere affidati, nei limiti previsti dal Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, a dirigenti *"assunti mediante contratto a tempo determinato ed aventi i requisiti previsti dal regolamento"*;

Visto l'art. 69 del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Vista la deliberazione di G.C. n.177 del 5.6.2008, esecutiva come per legge, per quanto concerne l'individuazione dei diplomi di laurea richiesti per la qualifica dirigenziale da coprire;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii. ;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL Area II della -Dirigenza- Regioni ed Autonomie Locali;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) di approvare l'allegato avviso pubblico per la selezione di n.1 Dirigente Tecnico per il 3° Settore " da assumere alle dipendenze di questo Comune, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ex art.110- comma 1, del D.Lgs.267/2000 ed art.69 del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi, per il periodo di 3 (tre) anni, con facoltà di proroga e/o rinnovo sino e non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica, corredato di fac-simile di domanda;

2) di dare atto che al soggetto da assumere sarà attribuita la retribuzione tabellare prevista dal vigente CCNL dei dirigenti, oltre la tredicesima mensilità, eventuali quote di aggiunta di famiglia e le altre indennità previste dal contratto di area;

3) di dare atto, altresì, che la spesa occorrente per l'assunzione a tempo determinato di che trattasi, è prevista agli appositi capitoli del PEG 2020/2022;

4) di dare atto, altresì, che il presente avviso pubblico sarà reperibile sul sito *web* del Comune di Canosa di Puglia in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sottosezione bandi di CONCORSO, oltre che all'ALBO PRETORIO *on-line* dell'Ente e che le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi a quello di inizio della pubblicazione, come meglio specificato nell'art. 4 dell'avviso *de quo*.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-

- 1 UFFICIO GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA, STIPENDI E PENSIONI
- 2 SEZIONE SEGRETERIA, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, PUBBLICAZIONI ONLINE E

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

3 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
SARACINO ADRIANO DOMENICO /
ArubaPEC S.p.A.